

**Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
D.P.R. 5-2-1953 n. 39**

20. Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici.

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo ⁽²⁷⁾.

Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(27) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 12 dicembre 1973, n. 820* e poi dall'*art. 145, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.